

Comune di Vicenza

Regolamento

Impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree verdi frequentate dalla popolazione, nei giardini e negli orti

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

Sommario

1. Premessa	
2. Finalità e Obbiettivi	
3. Ambiti di applicazione	
4. Soggetti interessati	
5. Definizioni	
6. Individuazione delle Aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili (AFP), delle Aree di tutela assoluta (ATAS) e delle Aree di rispetto (ARIS).....	
7. Individuazione delle aree comunali a gestione differenziata della flora infestante .	
8. Obblighi comuni in materia di parassiti vegetali e difesa fitosanitaria.....	
9. Uso e gestione dei prodotti fitosanitari	
10. Misure generali per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei rischi connessi	
11. Misure particolari per la riduzione dell'uso o dei rischi nelle Aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili (AFP)	
12. Misure particolari per la riduzione dell'uso o dei rischi nelle aree adiacenti alle Aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili (ADIAFP).....	
13. Registro dei trattamenti	
14. Violazioni ed accertamenti	
15. Sanzioni	
16. Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.....	
17. Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	
18. Segnaletica di area trattata con prodotti fitosanitari.....	
19. Entrata in vigore.....	

1 PREMESSA

- 1.1 La Direttiva CE n.128/2009 ha istituito un quadro di azione comunitaria che prevede l'attuazione in tutti gli Stati membri di una serie di misure per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente
- 1.2 Il Decreto legislativo n.150/2012 ha recepito la Direttiva suddetta e il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 ha adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) il quale prevede, tra le altre, delle misure specifiche per le Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (paragrafo A.5.6 e sottostanti).
- 1.3 La Delibera di Giunta della Regione Veneto n.1262/2016 ha approvato delle Linee di indirizzo sull'uso dei prodotti fitosanitari per la gestione del Verde urbano e/o ad uso della popolazione di cui i Comuni devono tenere conto
- 1.4 L'Amministrazione Comunale di Vicenza, in ordine agli obblighi previsti in materia e in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale e gli indirizzi regionali e in considerazione delle complessità e peculiarità del proprio territorio, ha predisposto ed adottato il presente Regolamento.

2 FINALITA' E OBIETTIVI

- 2.1 Tutelare la salute pubblica, l'ambiente e le sue risorse dai rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari impiegati nella difesa antiparassitaria e nel diserbo della flora spontanea.
- 2.2 Ridurre progressivamente l'uso e le quantità impiegate di prodotti fitosanitari, in particolare nelle Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e promuovere l'applicazione di metodologie di difesa e controllo sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale

3 AMBITI DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi documenti collegati riguardano:
 - le Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (in seguito denominate AFP) così come definite all'art. 5.1
 - le Aree adiacenti alle AFP (in seguito denominate ADIAFP), le Aree a tutela assoluta e le Aree di rispetto così come definite agli artt. 5.2, 5.4, 5.5
 - tutte le altre Aree verdi pubbliche o private assimilabili a giardino e gli orti pubblici e privatiSono invece escluse, se non ricomprese tra le AFP e le ADIAFP:
 - le Aree agricole coltivate e non, così come definite all'art. 5.6
 - le Aree extragricole, così come definite all'art. 5.7
 - tutte le altre tipologie di Aree sottoposte a specifica normativa
- 3.2 Non rientrano negli ambiti di applicazione del presente Regolamento:
 - gli interventi ordinari o straordinari di disinfestazione, derattizzazione o altro contro gli agenti dannosi all'uomo o agli animali (es. zanzare o mosche negli allevamenti).
 - gli interventi fitosanitari autorizzati dalla Regione per impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena

4 SOGGETTI INTERESSATI

- 4.1 le figure professionali previste dalla normativa sui prodotti fitosanitari così come definite agli artt. 5.11, 5.12, 5.13;
- 4.2 gli Organi pubblici e le Ditte private che possiedono e/o gestiscono delle Aree sottoposte al presente Regolamento e di cui all'art. 3.1;

4.3 gli utilizzatori non professionali di cui all' art. 5.14;

5 DEFINIZIONI

- 5.1 **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (AFP):** ai fini del presente Regolamento si intendono tali tutte le **aree verdi** presenti nel territorio comunale, pubbliche o private, aperte alla frequentazione e all'uso della collettività o di gruppi vulnerabili, indipendentemente dalla loro specifica destinazione. Sono pertanto ricomprese: le aree a verde "primario" e "secondario" quali i parchi gioco per bambini, i giardini, i parchi di quartiere, i parchi urbani, i parchi territoriali, i boschi urbani, i campi sportivi, le aree ricreative, gli orti urbani, il verde ornamentale o ambientale, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le piste ciclabili, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti ed eventuali altre assimilabili.
- 5.2 **Aree adiacenti alle Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (ADIAFP):** gli spazi in area agricola ed extra agricola adiacenti alle Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili che devono essere preservati dalla contaminazione di prodotti fitosanitari.
- 5.3 **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi. A livello urbanistico è identificato come una Zona Territoriale Omogenea diversa dalle zone agricole "E" e assimilabili.
- 5.4 **Aree di tutela assoluta (ATAS)** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano. Tali aree sono adibite esclusivamente alle opere di captazione o presa ed hanno un'estensione pari ad almeno 10 m di raggio dal punto di captazione sia nel caso delle acque sotterranee che superficiali, ove possibile.
- 5.5 **Aree di rispetto (ARIS)** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree circostanti le ATAS da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
Se non diversamente delimitate, hanno un'ampiezza minima di 200 m di raggio attorno al punto di captazione/derivazione.
- 5.6 **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
- 5.7 **Aree extra agricole:** tutti i territori non destinati all'esercizio della coltivazione, quali ad esempio: le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
- 5.8 **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i

neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

- 5.9 **Prodotto fitosanitario (PF):** prodotto contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti fornito come tale ad un utilizzatore finale e destinato ad uno dei seguenti impieghi (art.3 DLgs 150/2012):
- proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o prevenire i loro effetti
 - influire sui processi vitali dei vegetali, come la crescita, se la sostanza è diversa da un nutriente
 - conservare i prodotti vegetali, se il prodotto non rientra nella disciplina comunitaria speciale in materia di conservanti;
 - controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
- 5.10 **Deriva:** fenomeno di contaminazione di colture o abitazioni o comunque aree non interessate al trattamento fitosanitario dovuto al vento o ad errate modalità di irrorazione dell'intervento stesso.
- 5.11 **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di un apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo diretto di PF, per se o per conto terzi, che svolge un'attività professionale. Sono compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi sia del settore agricolo che di altri settori.
- 5.12 **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita che immette sul mercato i PF. Sono compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
- 5.13 **Consulente abilitato:** persona diplomata o laureata in discipline agrarie e forestali in possesso di un certificato di abilitazione per lo svolgimento di prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e di metodi di difesa alternativi.
- 5.14 **Utilizzatore non professionale:** in prima istanza, qualunque persona che non si configura come utilizzatore professionale.
- 5.15 **Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali:** prodotti specifici destinati all'acquisto e all'impiego per usi in ambito domestico su:
- piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino;
 - piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare e su tappeti erbosi ed aree incolte.
- 5.16 **Difesa integrata:** modalità di contenimento degli organismi nocivi delle colture che prevede l'integrazione di diversi metodi di lotta antiparassitaria i quali consentono di ottenere delle produzioni sane e sostenibili sotto il profilo economico ed ambientale. Obiettivo prioritario della difesa integrata è l'individuazione e l'applicazione di metodologie che perturbano il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovono i meccanismi di controllo naturali
- 5.17 **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra l'ultimo trattamento e il momento della raccolta del prodotto/derrata. Questo dato è stato fissato per ogni PF autorizzato in commercio ed è specifico per ogni coltura sulla quale ne è consentito l'impiego
- 5.18 **Tempo di rientro:** l'intervallo di tempo che deve trascorrere dopo un trattamento prima di poter accedere all'area trattata senza gli appositi Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Se non specificato o diversamente indicato in etichetta, tale dato si intende stabilito in 48 ore
- 5.19 **Etichetta** di un PF: le indicazioni sulle sostanze contenute, i pericoli, le prudenze, i dosaggi ed altre informazioni necessarie per il consapevole, corretto uso e

manipolazione del prodotto medesimo. E un documento autorizzato con decreto ministeriale.

6 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O GRUPPI VULNERABILI (AFP), DELLE AREE A TUTELA ASSOLUTA (ATAS) E DELLE AREE DI RISPETTO (ARIS)

- 6.1 le aree AFP, ATAS e ARIS presenti nel territorio comunale e di cui alle definizioni, sono individuate e rappresentate in cartografia negli allegati al presente Regolamento.
- 6.2 Gli allegati..... vengono aggiornati a necessità con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
- 6.3 Le aree di proprietà privata che si configurano come AFP ma non individuate/riportate nell'allegato..... sono comunque assoggettate alle prescrizioni del presente Regolamento. Nel caso di spazi a frequentazione occasionale (es. parchi/giardini per eventi celebrativi/cerimoniali), l'obbligo di rispetto delle disposizioni è limitato al periodo di fruizione pubblica degli stessi.

7 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A GESTIONE DIFFERENZIATA DELLA FLORA INFESTANTE

- 7.1 Le aree AFP, sia in ambito urbano che extraurbano, nelle quali è stabilito il divieto assoluto di impiego di PF ad azione erbicida e le altre nelle quali invece è prevista una gestione integrata e prioritaria con tecniche e mezzi non chimici, sono individuate e rappresentate in cartografia negli allegati al presente Regolamento.
- 7.2 Gli allegati..... vengono aggiornati a necessità con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

8 OBBLIGHI COMUNI IN MATERIA DI PARASSITI VEGETALI E DI DIFESA FITOSANITARIA

- 8.1 Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei PF, chiunque ne utilizza per qualsivoglia scopo è obbligato ad adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata evitando danni a persone, animali e cose. In ogni caso, l'utilizzatore di PF è responsabile degli eventuali danni, diretti o derivati, causati da un loro uso improprio.
- 8.2 Ogni cittadino è obbligato a segnalare al Settore Fitosanitario Regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
- 8.3 I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non devono essere abbandonati tal quali nell'ambiente ma eliminati o trattati secondo le disposizioni previste dal Settore Fitosanitario Regionale.

9 USO E GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- 9.1 Le varie fasi di utilizzo di un PF, dall'acquisto allo smaltimento dei contenitori, comportano dei potenziali rischi di contaminazione e inquinamento. Per evitare tali conseguenze la normativa di settore prevede per ognuna di esse delle disposizioni specifiche che esigono l'adozione di una serie di corretti comportamenti operativi. Gli utilizzatori professionali hanno l'obbligo di apprenderli e perciò devono seguire un percorso formativo specifico al termine del quale possono acquisire l'apposito certificato di abilitazione rilasciato da Avepa. Gli utilizzatori non professionali non hanno obblighi di formazione ma, dato che anche piccole quantità di PF -se mal gestite- possono generare dei pericoli, è auspicabile che anche essi conoscano la problematica e adottino le precauzioni del caso. A tal fine si segnala la "Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari" redatta e pubblicata da Veneto Agricoltura (<http://www.venetoagricoltura.org>).

10 MISURE GENERALI PER LA RIDUZIONE DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI RISCHI CONNESSI

- 10.1 I PF devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando ogni uso improprio e l'impiego di dosaggi superiori a quelli indicati.
- 10.2 E' obbligatorio effettuare gli interventi fitosanitari evitando la deriva all'esterno dell'area da trattare, in particolare verso strade, abitazioni, edifici e relative pertinenze, orti, giardini ed altre aree verdi e coltivazioni di terzi. L'operatore che effettua il trattamento deve comunque:
- porre la massima attenzione affinché durante il trattamento non vi siano persone estranee od animali nelle vicinanze e interrompere il trattamento stesso se nel caso;
 - utilizzare attrezzature meccaniche efficienti e sottoposte a regolare manutenzione
 - tarare i parametri di distribuzione (pressione della pompa, velocità di avanzamento, numero di ugelli aperti e loro orientamento) e la portata dell'aria di convogliamento in base alle effettive necessità e dimensioni del bersaglio per evitare eccessi di "nube irrorante" e dispersioni per gocciolamento;
 - eseguire il trattamento in condizioni di calma di vento e nelle ore più fresche.
 - in prossimità del confine irrorare i filari di colture arboree solamente verso l'interno del campo.
 - evitare la perdita di miscela lungo le strade durante il trasferimento del cantiere;
- 10.3 L'operatore che esegue un trattamento con PF deve adottare ogni precauzione per salvaguardare l'ambiente da potenziali contaminazioni. I corpi idrici superficiali e la vita acquatica devono essere protetti dai rischi di ruscellamento e deriva rispettando le distanze previste, qualora specificate in etichetta. Tutti i corpi idrici, sia permanenti che temporanei, devono essere tutelati ad eccezione di:
- scoline di smaltimento dell'acqua piovana dai campi coltivati ed altre strutture idrauliche artificiali prive di acqua propria e destinate solo alla raccolta e al convogliamento delle acque meteoriche;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - opere pensili in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.
- 10.4 Nelle ARIS di cui alle definizioni, i trattamenti con PF possono essere fatti solo sulla base di un piano specifico di utilizzazione colturale e agronomica della superficie che tenga conto della vulnerabilità delle risorse idriche.
- 10.5 È vietato effettuare irrorazioni con PF insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori nella fase della fioritura (dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi). Sono comunque vietati i PF che riportano in etichetta la frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).
- 10.6 L'operatore deve sempre usare i dispositivi di protezione individuali previsti (DPI)
- 10.7 Avvisi e comunicazioni
- Gli operatori che eseguono un trattamento hanno l'obbligo di dare avviso preventivo:
 - o ai vicini confinanti che lo hanno richiesto secondo le modalità concordate;
 - o quando esplicitamente riportato in etichetta del prodotto da impiegare;
 - o quando si interviene in prossimità di aree con passaggio di persone, anche solo potenziale, installando nei punti di accesso la segnaletica di cui all'art. 18.3;
- ed inoltre hanno l'obbligo di:

- segnalare immediatamente ai diretti interessati eventuali dispersioni accidentali (deriva, perdita di miscela ecc) comunicando gli estremi dei PF utilizzati (sostanza attiva, classe di pericolo, tempi di carenza e di rientro).

11 MISURE PARTICOLARI PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (AFP)

- 11.1 Nelle AFP individuate di cui all'art. 5.1 è necessario ridurre l'uso e le dosi di impiego dei PF anche a mezzo di tecniche e attrezzature che riducono al minimo la dispersione nell'ambiente e ricorrere a mezzi alternativi di difesa di tipo meccanico, fisico e biologico.
- 11.2 E' comunque escluso l'utilizzo di PF riportanti in etichetta le indicazioni di pericolo H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373 o che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento CE n.1272/2008.
- 11.3 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, esclusivamente per i trattamenti mediante endoterapia, è consentito l'impiego di PF classificati con le indicazioni di pericolo H302, H319, H315 espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
- 11.4 Nelle AFP individuate e di cui all'allegato..... è vietata qualsiasi applicazione di PF erbicidi di sintesi chimica
- 11.5 Nelle altre AFP di cui all'allegato... è possibile fare ricorso a PF erbicidi di sintesi chimica, ad eccezione di quelli ricompresi all'art. 11.2, solo in modo integrato con mezzi meccanici o fisici o biologici secondo un piano di gestione pluriennale programmato. Tale opzione è approvata in deroga dal Sindaco ed è motivata da valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato incaricato dal Comune.
- 11.6 I trattamenti per la difesa fungicida, insetticida o acaricida devono privilegiare l'impiego di PF a basso rischio (Reg. CE 1107/09) o ammessi in agricoltura biologica
- 11.7 Sono vietati i PF che riportano in etichetta tempi di rientro superiori a 48 ore.
- 11.8 Il tempo di rientro nell'area trattata, se non diversamente disposto nell'etichetta del prodotto impiegato, non può essere inferiore a 48 ore.
- 11.9 E' obbligatoria l'individuazione di un responsabile dei trattamenti fitosanitari
- 11.10 Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. I soggetti assegnatari della gestione di tali aree devono essere tecnicamente formati circa le norme e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
- 11.11 Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Per sostenere questa misura l'Amministrazione comunale favorisce le azioni di informazione pubblica sui mezzi di lotta alternativi ai PF (meccanici, fisici, biologici).
- 11.12 Avvisi e comunicazioni
- Il responsabile del trattamento ha l'obbligo di:
- dare avviso alla popolazione con almeno 24 ore di anticipo sul trattamento. Le Amministrazioni pubbliche possono divulgare tali avvisi come comunicati stampa nel sito web istituzionale.
 - installare prima di iniziare il trattamento e fino al termine del periodo di rientro l'apposita segnaletica prevista all'art. 18.2 provvedendo, se possibile, alla eventuale delimitazione dell'area trattata.

12 MISURE PARTICOLARI PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI NELLE AREE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (ADIAFP)

- 12.1 Nelle aree agricole ed extra agricole di cui all'art. 5.2, è vietato l'utilizzo a distanze inferiori a 30 metri dal confine con le AFP di PF riportanti in etichetta le indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351, H360, H361, H370, H371, H372, H373.
- 12.2 Ferme restando le eventuali limitazioni più restrittive riportate in etichetta, i PF con le indicazioni di pericolo di cui al paragrafo precedente possono essere utilizzati fino a 10 metri dal confine con le AFP purché in presenza di almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
- Per i trattamenti eseguiti sulle colture arboree:
 - o presenza di una barriera di 3m di altezza tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. Se la barriera è vegetale questa deve essere continua e con copertura fogliare fitta mentre se è artificiale deve avere un effetto antideriva equivalente;
 - o impiego di strumentazioni di distribuzione tecnologicamente evolute (irroratrici a tunnel o atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta o altro in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria) o di attrezzature manuali;
 - o nella fascia dai 10m ai 30m l'irrorazione sia fatta esclusivamente verso l'interno dell'area da trattare;
 - Per i trattamenti eseguiti sulle colture erbacee:
 - o presenza di una barriera di almeno 1m di altezza tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. Se la barriera è vegetale questa deve essere continua e con copertura fogliare fitta mentre se è artificiale deve avere un effetto antideriva equivalente
 - o impiego di barre irroratrici con manica d'aria o dotate di ugelli antideriva o campana antideriva o di attrezzature manuali.
- 12.3 In ogni caso, deve essere mantenuta una fascia non trattata in prossimità del confine con l'AFP. L'ampiezza di tale fascia deve essere di 1.5 m nel caso di superfici coltivate a seminativi e di 5 m su quelle coltivate con specie arboree. Su queste ultime inoltre, gli ultimi filari devono essere trattati soltanto sul lato verso l'interno del campo.
- 12.4 La dotazione dei dispositivi meccanici per il contenimento della deriva deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
- 12.5 La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole e centri diurni per l'infanzia, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita nel rispetto degli orari di apertura e accesso delle strutture.
- 12.6 La distribuzione di PF a secco mediante impolveratrici (es. zolfi ventilati, ramati ecc..) è possibile solo evitando la deriva. In ogni caso, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle prime ore mattutine.
- 12.7 Avvisi e comunicazioni
Il responsabile del trattamento ha l'obbligo:
- di installare prima di iniziare il trattamento e fino al termine del periodo di rientro l'apposita segnaletica prevista all'art. 18.3

13 REGISTRO DEI TRATTAMENTI

- 13.1 Il Registro dei trattamenti è un documento nel quale sono annotati tutti gli interventi effettuati con PF sia in ambito agricolo che extra agricolo. Tutti gli utilizzatori

sono tenuti a compilarlo tranne i soggetti che operano esclusivamente su orti e giardini familiari e il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

13.2 Il Registro dei trattamenti deve essere sottoscritto e mantenuto aggiornato dall'utilizzatore il quale provvede alla registrazione di ogni trattamento eseguito entro un tempo limite di 30 giorni dallo stesso. Il Registro deve essere conservato e disponibile alle autorità di controllo per i tre anni successivi a quello di compilazione assieme alle pertinenti fatture di acquisto/reso e ai documenti di trasporto (DDT) dei PF.

13.3 Le Amministrazioni pubbliche che affidano a terzi l'esecuzione dei trattamenti con PF sono comunque tenute a conservare il Registro dei trattamenti.

13.4 Le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare una apposita versione telematica del Registro che è presente nel portale PIAVE della Regione Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>). Tale strumento è in ogni caso disponibile anche per i privati utilizzatori di PF.

14 ACCERTAMENTI E VIOLAZIONI

14.1 Ogni cittadino può presentare motivata segnalazione o denuncia al Sindaco competente di comportamenti ritenuti lesivi per l'incolumità umana o ambientale

14.2 Le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti della Polizia locale, ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria secondo le norme della L. 689/1981;

14.3 Il Sindaco, con specifico provvedimento, può attribuire incarichi di accertamento anche a figure esterne all'Ente purchè dotate della qualifica di Consulenti abilitati di cui all'art. 5.13.

14.4 Le violazioni accertate devono essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

14.5 I Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli "Indirizzi per il corretto impiego dei PF" di cui all'Allegato A della DGR 1262/2016.

15 SANZIONI

15.1 Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite dal DLgs 150/2012 a carico degli utilizzatori professionali inadempienti e le trasgressioni che costituiscono reato di cui all'art. 7-bis del DLgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni al presente Regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

15.2 È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/1981 art. 16 comma 1.

15.3 La gestione delle procedure amministrative relative agli illeciti segue le norme della L. 689/1981.

16 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

16.1 Ai trasgressori delle norme del Regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni, può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati e/o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno. Tale disposizione è emessa con Ordinanza del Sindaco o con Atto del Responsabile del Servizio competente.

16.2 Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dal trasgressore, l'Amministrazione può intervenire direttamente o a mezzo di ditte specializzate caricando i costi allo stesso, fatto salvo

l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità con carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

17 IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI

17.1 Le somme riscosse dal Comune a corresponsione delle sanzioni di cui al presente Regolamento sono destinate, per la parte stabilita dalla L.R. 23/2007, alla realizzazione prioritaria di progetti per il recupero di aree verdi e il risanamento dell'ambiente.

18 SEGNALETICA DI AREA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI

18.1 La segnaletica deve essere fatta con cartelli di materiale resistente alle intemperie e dimensioni formato A4 con scritte a caratteri chiaramente leggibili di colore nero su sfondo giallo. Il numero dei cartelli deve essere congruo alla dimensione dell'area trattata e alla sua accessibilità. La collocazione deve essere in piena vista ad altezza ed angolo visivo adeguato.

18.2 Nelle aree AFP, i cartelli devono riportare la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", il nome della sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata, come da sottostante modello.

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

18.3 Nelle aree ADIAFP e nelle altre, ove previsto, i cartelli devono riportare la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

19 ENTRATA IN VIGORE

19.1 Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;

19.2 Tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

19.3 Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione ed aggiornamento. Per quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia.